

SENATO DELLA REPUBBLICA

VI LEGISLATURA

(N. 1129)

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori **RIPAMONTI, PIERACCINI, ARIOSTO, FRACASSI, SCIPIONI, ALESSANDRINI, FARABEGOLI, CATELLANI, TALAMONA e MINNOCCI**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 17 MAGGIO 1973

Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 1962, n. 1670, recante norme per l'organizzazione dell'Ente nazionale per l'energia elettrica

ONOREVOLI SENATORI. — Il decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 1962, n. 1670, recante norme per l'organizzazione dell'Ente nazionale per l'energia elettrica, stabilisce, all'articolo 8, la composizione del Collegio dei revisori dell'Ente, che risulta costituito da tre membri effettivi, di cui uno con funzione di presidente, e da due membri supplenti.

I compiti spettanti all'organo di controllo interno, anche se non si differenziano da quelli che le norme di diritto riconoscono ai collegi dei revisori di enti e società in genere, assumono una loro particolare configurazione in relazione a quella che è la struttura dell'Ente nazionale che, con sede in Roma, estende la sua attività su tutto il territorio del Paese; e tale attività si manifesta sotto molteplici e diversi aspetti — tutti previsti dalla norma — che vanno dalla produzione alla distribuzione dell'energia, alla realizzazione di nuovi impianti e centrali, alla elettrificazione di borgate e località rurali, eccetera.

In pratica, tale particolare configurazione, attesa anche la dimensione assunta dal-

l'Ente, si concretizza in un lavoro particolarmente gravoso che ha visto impegnati fin dai primi giorni di vita dell'Ente tutti i componenti il Collegio, compresi i due membri supplenti, i quali hanno sempre prestato la propria opera al pari dei membri effettivi, e ciò per porre il Collegio stesso nella condizione di poter far fronte alle varie incombenze.

La situazione, col passare degli anni, ha assunto aspetti sempre più delicati, per evidenziare i quali sembrano sufficienti alcune cifre.

Le imprese elettriche integrate nella organizzazione Enel, che alla fine del 1963 erano in numero di 73, ammontavano alla fine del 1971 a 1.226.

Il personale, dirigenti, impiegati ed operai, ha raggiunto alla fine del 1971 il numero di 105.057 unità, mentre gli investimenti effettuati dall'Enel sono passati da lire 260 miliardi alla fine del 1963 a lire 3.775 miliardi alla fine del 1971.

Il bilancio dell'ente ha chiuso alla fine del 1971 con uno stato patrimoniale, all'attivo e al passivo, di lire 8.406.360.609.600.

Le cifre che precedono servono a dare un quadro di quella che è l'attività sempre più impegnativa dell'Enel, attività che si riflette, per gli aspetti che interessano, sul Collegio dei revisori.

Quanto sopra evidenzia l'opportunità di un allargamento della composizione dell'organo collegiale, che dovrebbe essere costituito da cinque membri effettivi. In tal modo la situazione di fatto esistente verrebbe regolarizzata anche da un punto di vista formale, mentre il Collegio potrebbe sempre avvalersi, ove del caso, dell'opera di due revisori supplenti in aggiunta ai cinque effettivi.

La modifica dell'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica n. 1670 del 1962, innanzi citato, dovrebbe riguardare non soltanto la composizione del collegio, nei termini esposti, ma anche la durata della carica di componente dell'organo, che andrebbe

opportunamente estesa al periodo di cinque anni (anzichè tre come in atto), così com'è stabilito per il Consiglio di amministrazione.

Tale modifica si giustifica in relazione anche ai tempi che di norma intercorrono per il rinnovo dell'organo e che hanno sinora richiesto il ricorso al regime della *tacita prorogatio*; regime che nella fattispecie non può non dare adito a qualche perplessità.

Inoltre la maggiore durata consentirebbe al Collegio di continuare ad operare nella identica composizione e secondo una visione organica di tutti i problemi ed aspetti individuati.

Al riguardo è forse il caso di richiamare l'articolo 10 della legge 15 dicembre 1971, n. 1240, sulla ristrutturazione del CNEN, che fissa la durata del Collegio dei revisori di detto Comitato in anni cinque senza porre, tra l'altro, alcuna limitazione per quanto concerne la riconferma dei singoli componenti.

DISEGNO DI LEGGE**Art. 1.**

L'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 1962, n. 1670, è così modificato:

« Il Collegio dei revisori è composto di cinque membri effettivi di cui uno con funzioni di presidente e due supplenti e dura in carica cinque anni.

Il Collegio dei revisori è nominato con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentito il Consiglio dei ministri.

Due dei membri effettivi sono designati rispettivamente dal Ministro del tesoro e dal Ministro del bilancio e della programmazione economica.

I componenti del Collegio dei revisori che si trovino in una delle situazioni di incompatibilità previste al n. 5) dell'articolo 3 della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, sono dichiarati decaduti dalla carica qualora, entro quindici giorni dalla comunicazione della nomina, non sia cessata la situazione d'incompatibilità ».

Art. 2.

In sede di prima applicazione del presente provvedimento, il Collegio dei revisori, che sarà ristrutturato a norma dell'articolo che precede, dura in carica cinque anni a decorrere dalla data del relativo provvedimento.